

SOGGETTI POLITICI

Ai sensi del Regolamento si intendono per soggetti politici (art. 2, comma 1):

- a) i delegati dei Consigli regionali presentatori di ciascun quesito referendario;
- b) le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero le forze politiche, diverse dalle precedenti, che abbiano eletto con proprio simbolo almeno un deputato al Parlamento europeo;
- c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lett. b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;
- d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa tra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;
- e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili ai soggetti di cui alla lett. a), b), c), d). Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico per i temi propri di ciascun referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto.

Questi organismi devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Tutti i soggetti politici delle precedenti lettere a-b-c-d-e devono rendere nota all'AGCOM la propria intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica ed alla trasmissione dei messaggi autogestiti, entro cinque giorni non festivi successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

L'elenco di tutti i soggetti politici ammessi verrà pubblicato nel sito dell'Agcom.

MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO (MAG)

I MAG consentono ai soggetti politici la presentazione non in contraddittorio delle posizioni favorevoli o contrarie a ciascun quesito referendario (art. 11, comma 1 del Regolamento).

Si evidenziano i seguenti adempimenti.

Emittenti radiofoniche e televisive locali:

Entro il 9 maggio 2022 le emittenti che intendono trasmettere i messaggi politici autogestiti a titolo gratuito (MAG) (art. 2, comma 1, del Regolamento)

- a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un **comunicato radiotelevisivo**, da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggior ascolto; **tale comunicato deve essere inviato al Corecom Veneto**, mediante una delle seguenti modalità:

PEC: corecom@consiglioveneto.legalmail.it

E-mail: parcondicio.corecom@consiglioveneto.it

- b) inviano il **modello MAG 1** ([vedi allegato](#)) al Corecom Veneto mediante una delle modalità sopra indicate alla lettera a). In caso di variazione successiva del numero dei contenitori e della loro collocazione nel palinsesto, le emittenti invieranno il **modello MAG 2** (vedi allegato).
- c) da parte delle emittenti radiotelevisive deve essere inviato al Corecom Veneto - mediante una delle modalità sopra indicate alla lettera a) - anche il seguente documento compilato integralmente, a fini di garanzia per il soggetto politico richiedente e di controllo da parte dell'amministrazione procedente:

- **dichiarazione preliminare alla messa in onda dei messaggi autogestiti a titolo gratuito** (vedi allegato)

Si avvisa in da ora che qualora i fondi erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico a titolo di

rimborso non siano sufficienti a rimborsare tutti i MAG trasmessi, il Corecom Veneto procederà al rimborso solo parziale dei MAG effettivamente trasmessi, senza che al Corecom stesso possa essere imputata alcuna responsabilità in merito.

Soggetti politici:

- **entro il 16 maggio 2022** i soggetti politici interessati comunicano alle emittenti le proprie richieste ed inviano al Corecom Veneto - mediante una delle modalità sopra indicate alla lettera a) - il **modello MAG 3** con indicate le emittenti radiofoniche e televisive scelte (vedi allegato) (art. 12, comma 2 del Regolamento);
- successivamente, il Corecom Veneto procederà con sorteggio unico alla collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito all'interno dei contenitori radiotelevisivi **[prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59]** previsti per il primo giorno; la collocazione nei contenitori dei giorni successivi al primo verrà determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario (art. 14, comma 2 del Regolamento).

Il numero complessivo dei messaggi è ripartito fra i soggetti di cui all'articolo 2 avendo cura di assicurare parità di condizioni tra i favorevoli ed i contrari a ciascun quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie (art. 11, comma 2, lett. a del Regolamento).

Ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "Messaggio referendario gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente. Per le emittenti radiofoniche, il messaggio deve essere preceduto da un annuncio in audio del medesimo tenore.

Le trasmissioni dei messaggi autogestiti gratuiti sono sospese nel giorno in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

MESSAGGI AUTOGESTITI A PAGAMENTO (art. 15 del Regolamento)

Fino alla data di chiusura delle campagne elettorali, le emittenti radiotelevisive locali che intendano diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggior ascolto e per tre giorni consecutivi, riportante i criteri indicati al comma 4 dell'articolo 15 del Regolamento.

La prima messa in onda dell'avviso costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi a pagamento (art. 15, comma 9 del Regolamento).

Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici (art. 15, comma 2 del Regolamento).

Si evidenzia che – ai sensi del Regolamento - le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli soggetti per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun soggetto politico (art. 15, comma 12 del Regolamento).

Le trasmissioni dei messaggi autogestiti a pagamento sono sospese nel giorno in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

Ulteriori regole sono dettate dall'articolo 6 del [Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo](#).

PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA SULLE RADIO E TV LOCALI (art. 10 del Regolamento)

I programmi di comunicazione politica consistono in «ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano

un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni» (art. 2, comma 1, lett. c), del [Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo](#)).

I programmi di comunicazione politica che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendano trasmettere sino alla chiusura di ciascuna campagna referendaria devono consentire il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto ed una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione, garantendo anche un'equilibrata parità di genere.

In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

L'eventuale rinuncia a partecipare dei sostenitori di una delle due indicazioni di voto o di uno o più partecipanti per una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. **I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima - mediante una delle modalità sopra indicate alla lettera a) - al Corecom Veneto** che ne informa l'Autorità. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Ai programmi di comunicazione politica sui temi delle consultazioni referendarie non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitante competizioni elettorali e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, fare alcun riferimento.

È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Le trasmissioni di comunicazione politica sono sospese nel giorno in cui si svolgono le votazioni e nel giorno immediatamente precedente.

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE SULLE RADIO E TV LOCALI (art. 17 del Regolamento)

I programmi di informazione sono «*il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca*» (art. 2, comma 1, lett. b), del [Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo](#)).

Nei programmi di informazione, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto di ciascun referendum, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli o contrari al quesito referendario secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della [legge 22 febbraio 2000, n. 28](#), e dal citato Codice di autoregolamentazione.

Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all'art. 3, comma 1, lett. r) del [decreto 8 novembre 2021, n. 208](#), possono esprimere i principi di cui sono portatrici.

In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA (artt. 20-21 del Regolamento)

Entro il 4 maggio 2022 (quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento), **o salvo quanto altrimenti previsto per le testate periodiche**, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno precedente la data del voto messaggi politici relativi al referendum, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato preventivo, pubblicato sulla stessa testata interessata alla

diffusione (art. 20, comma 1, del Regolamento).

Il comunicato preventivo deve concernere le seguenti condizioni contrattuali di offerta:

- a) condizioni temporali di prenotazione degli spazi di pubblicazione dei messaggi referendari;
- b) tariffe di accesso a tali spazi;
- c) criterio di prenotazione a carattere cronologico e altre circostanze ed elementi tecnici.

Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici referendari; in caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, la diffusione dei messaggi referendari può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

NORMATIVA POSTA A DISCIPLINA DEL PERIODO DI PAR CONDICIO DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE

[legge 22 febbraio 2000, n. 28](#)

[Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo](#) (approvato con Decreto del Ministro delle Comunicazioni 8 aprile 2004)

[delibera AGCOM n. 135/22/CONS](#) *[per le emittenti – nazionali e locali - che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata]*

[delibera 26 aprile 2022 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi](#) *[per le trasmissioni della RAI, compresa la programmazione delle sedi regionali]*